

IN BREVE n. 26-2008

a cura di

Marco Perelli Ercolini

ACQUISTO INTEGRATORI ALIMENTARI e FISCO

Non è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di integratori alimentari, anche se sono assunti a scopo terapeutico dietro prescrizione medica. L'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 256/E/2008) ha escluso il riconoscimento della detrazione d'imposta, precisando che gli integratori alimentari appartengono alla categoria dei "prodotti alimentari" e non possono essere assimilati ai medicinali, poiché sono finalizzati ad integrare la comune dieta alimentare e non hanno proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Risoluzione 20 giugno 2008 n.256
(documento 097)**

COLLABORAZIONI ESTERNE NELLA P.A.

È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 143/2008 il regolamento che disciplina le "collaborazioni esterne" nella Pubblica Amministrazione. Il documento, adottato dal Consiglio dei Ministri con la circolare n. 2/2008, ha lo scopo di regolamentare il conferimento degli incarichi di collaborazione nella P.A., con particolare riferimento all'ambito di applicazione di tale tipologia contrattuale ed alle modalità di gestione del rapporto.

**IN ALLEGATO A PARTE - CHIARIMENTI e SCHEMA REGOLAMENTO
(documento 098)**

PENSIONI - CUMULO AUMENTI CONTRATTUALI e PEREQUAZIONE

Secondo la Corte dei conti dell'Emilia Romagna (sentenza 421 del 28 maggio 2008) i miglioramenti economici previsti da un contratto, che hanno decorrenza successiva alla data del pensionamento e che spettano anche a coloro i quali vengono collocati a riposo nel periodo di vigenza dello stesso contratto, sono interamente cumulabili all'annuale perequazione automatica della pensione prevista dalla legge n. 177/1976 e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 503/1992. Secondo il giudice spettano entrambi i benefici, avendo natura e funzioni diverse.

Quella sullo stipendio spetta in base al contratto collettivo nazionale di lavoro ed anche se ne è prevista l'attribuzione in data successiva al pensionamento esso entra a far parte della sfera giuridico-patrimoniale dell'interessato già prima del suo collocamento a riposo, poiché il differimento si giustifica «unicamente in ragione della necessità, per il bilancio dello stato, di dilazionare nel tempo la relativa spesa».

L'altra ha natura di perequazione automatica della pensione per adeguarla al costo della vita.

La diversità, di natura e di funzione dei due benefici esclude l'ipotesi di una duplicazione degli effetti e «non lascia spazio ad argomenti in grado di giustificare una [loro] incompatibilità».

Però secondo un'altra pronuncia in senso contrario i miglioramenti contrattuali sarebbero già comprensivi di emolumenti perequativi pertanto non si potrebbero sommare alla perequazione della pensione per lo stesso periodo e che dei due è giusto riconoscere quello di importo più elevato.

Tuttavia va sottolineato che gli aumenti contrattuali e la perequazione della pensione soddisfano esigenze diverse e sono calcolati con parametri e procedure diverse.

PENSIONI - SI APRE LA FINESTRA DI LUGLIO

Le finestre del 2008	
<i>Decorrenza</i>	<i>Soggetti interessati</i>
1° luglio 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomi con 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31.12.2007 • Autonomi con 40 anni di contributi al 31.12.2007 (a prescindere dall'età) • Dipendenti con 40 anni di contributi al 31.3. 2008 che compiono i 57 anni di età entro il 30.6.2008 • Dipendenti con 65 anni di età (60 le donne) compiuti entro il 31.3.2008 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)
1° ottobre 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti con 40 anni di contributi al 30.6. 2008 che compiono i 57 anni di età entro il 30.9.2008 • Dipendenti con 65 anni di età (60 le donne) compiuti entro il 30.6.2008 (con i requisiti contributivi della vecchiaia) • Autonomi con 65 anni di età (60 le donne) compiuti entro il 31.3.2008 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giacomo Puccini – anniversario della nascita

Data di emissione 21 giugno 2008



DANNI ARRECATI DAL LAVORATORE

In caso di danni arrecati dal lavoratore ai beni affidatigli dal datore di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni la prova della sussistenza del danno e del collegamento causale dello stesso con la condotta del prestatore è onere che ricade sul datore di lavoro. E', invece, onere del lavoratore quello di provare di aver adottato la diligenza richiesta nello svolgimento delle sue mansioni e la mancanza di colpa (Cassazione sentenza 26 maggio 2008, n. 13530).

NOVITA' NEL DECRETO LEGGE 112

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ha introdotto nella legislazione italiana molteplici novità nell'ambito dell'edilizia abitativa, della materia lavoro, dell'istruzione e della ricerca, della giustizia, della pubblica amministrazione e ha previsto l'abrogazione di circa 3.600 testi di legge.

Gli articoli da 19 a 23 del Decreto contengono le norme in materia di liberalizzazioni e deregolazione sul mercato del lavoro.

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Da tale data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata (articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.

A partire dal 1° gennaio 2009, inoltre, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

In materia contributiva con l'articolo 20 è stato specificato che il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 "*L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'ente sino a concorrenza*" debba interpretarsi nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione a tale Istituto. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione

per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

Inoltre si dispone che a partire dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

Gli articoli 21, 22 e 23 del Decreto in esame modificano rispettivamente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, dei contratti occasionali di tipo accessorio, del contratto di apprendistato.

In virtù delle modifiche apportate è stato specificato che per “*prestazioni di lavoro accessorio*” si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a. di lavori domestici;
- b. di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c. dell'insegnamento privato supplementare;
- d. di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e. dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f. di attività agricole di carattere stagionale;
- g. dell'impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile), limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h. della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.”.

Con riferimento al contratto di apprendistato è stato disposto che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Il Decreto ha, inoltre, apportato modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- al comma 6 dell'articolo 68 (Plusvalenze) sono stati aggiunti i commi 6-bis e 6-ter;
- è stato introdotto l'art. 92 bis che disciplina la “*Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese*”;
- è stata ampliata la disciplina degli interessi passivi (articolo 96 del TUIR).

La disposizione contenuta nell'art. 81 del Decreto Legge ha previsto per gli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli altri soggetti finanziari la deducibilità dalla base imponibile IRES nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Inoltre, nell'ambito del consolidato nazionale l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante dovrà operare la deduzione integrale degli interessi passivi suindicati in sede di dichiarazione, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Infine, l'art. 32 del Decreto interviene sulle misure restrittive all'uso di contanti e titoli al portatore, introdotte dal Decreto legislativo n. 231/2007, riportando a 12.500 euro la soglia per i pagamenti in contanti, gli assegni trasferibili e il saldo dei libretti al portatore, eliminando nel contempo l'obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale del girante. Inoltre abroga i commi 12 e 12 bis dell'art.35 del DL 223/06 convertito poi in legge (decreto Bersani-Visco) sulla modalità di pagamento degli onorari ai professionisti che imponeva l'incasso dei compensi oltre certe soglie solo mediante strumenti finanziari tracciabili.

~~12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i pagamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».~~

~~12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro.~~

Inoltre, in particolare, con il comma 3, dell'art. 71 sono state ampliate le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo per i lavoratori dipendenti della Pubblica amministrazione.

Le nuove fasce di reperibilità sono:

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00, tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi

Riassumiamo le novità in materia di lavoro:

- abolizione della procedura relativa alle dimissioni volontarie;
- reintroduzione del lavoro intermittente (lavoro a chiamata);
- abolizione del libro matricola e del libro paga;
- istituzione del libro unico del lavoro;
- possibilità di cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro autonomo o dipendente;
- modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato;
- modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante e qualificante;
- modifiche all'apparato sanzionatorio del T.U. sulla sicurezza;
- modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro;
- flessibilità nelle pubbliche amministrazioni;
- modifiche alla normativa sulle malattie e sui permessi per i pubblici dipendenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - Decreto-legge 112 del 25 giugno 2008
(documento 099)**

AGENZIA ENTRATE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

l' Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

L'accento è posto sulla proroga della detrazione fino al 2010 e sulle nuove regole per il suo riconoscimento e ripartizione.

Da quest'anno, ad esempio, il contribuente può scegliere in quante rate ripartire la detrazione e, in caso di documentazione insufficiente, integrarla con una semplice autocertificazione, purché i lavori non siano già stati ultimati.

Inoltre, non c'è più bisogno di presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e l'installazione di pannelli solari.

Oltre a focalizzare l'attenzione sulle disposizioni più recenti, il vademecum fornisce indicazioni preziose ai contribuenti interessati a fruire del beneficio, che consiste in una detrazione Irpef o Ires del 55 per cento delle spese sostenute per i lavori di miglioramento dell'efficienza termica delle abitazioni.

In particolare, l'opuscolo spiega come si calcola la detrazione, chi sono i possibili beneficiari, quali sono i documenti necessari e le tipologie di lavori ammessi, a partire dalla sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con sistemi di riscaldamento eco-compatibili.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Guida agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (documento 100)

CANCELLATA LA PROCEDURA TELEMATICA PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE

Il Consiglio dei Ministri, con la lett. l), comma 10, dell'art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, ha abrogato la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 che prevedeva la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per la presentazione delle dimissioni volontarie.

Considerato ciò, dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla norma summenzionata.